

La verifica di regolarità fiscale dei professionisti 2026

Qualche mese fa avevo parlato in [questo articolo](#) delle novità sulla verifica della regolarità fiscale introdotte dall'ultima legge di bilancio, in particolare quelle inerenti i pagamenti al personale delle PA.

Avevo accennato al fatto che altre importanti novità sarebbero entrate in vigore a giugno, ma ne avevo rimandato l'esame perchè immaginavo che ci sarebbero state modifiche. Così è stato, e adesso che la situazione è definita ve la posso illustrare.

I destinatari

I soggetti della nuova normativa sulla verifica di regolarità fiscale sono gli "esercenti arti e professioni" ex art. 54 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Con questa locuzione si intendono tutti i soggetti che esercitano, come professione abituale (anche non esclusiva), attività di lavoro autonomo. Possono essere indifferentemente persone fisiche, società di persone o associazioni senza personalità giuridica.

Il fatto che ricadano o meno nel c.d. regime 'forfettario' non rileva, come non rileva l'iscrizione o meno ad albi professionali. In particolare sono espressamente inclusi i compensi dovuti agli avvocati per il patrocinio a carico dello Stato.

Le uniche somme oggetto della novità sono quelle che la PA deve pagare loro per l'esercizio della professione, quindi escluse le somme dovute ad altro titolo.

La fonte delle novità

La nuova disciplina sulla regolarità fiscale di questa categoria deriva, come quella relativa ai dipendenti delle PA, dalla legge di bilancio del 2025. Questa legge infatti ha introdotto un nuovo comma, il comma 1-ter, all'arcinoto art. 48-bis al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

In seguito, il c.d. "decreto fiscale" convertito in legge 88/2026, ha ri-modificato il comma 1-ter nella forma che inizierà ad applicarsi dal 15 giugno 2026.

Una interessante [circolare del Ministero della Giustizia](#), del 17 marzo 2026, fornisce ulteriori precisazioni sulla decorrenza della verifica.

Cosa si deve verificare

In base a tutte queste disposizioni, cosa deve fare il funzionario che deve pagare un 'esercente arti o professioni' dal 15 giugno 2026? In sintesi:

- effettuare la verifica di regolarità fiscale (la c.d. "verifica Equitalia" che si lancia ad es. dal MEPA o dal sito Agenzia delle Entrate)
- qualunque sia l'importo dovuto (**NB anche sotto i 5.000 €, questa è la novità principale**)
- anche se l'obbligazione è sorta o persino fatturata prima del 15 giugno. Fa fede solo il momento in cui si paga

Se dalla verifica non emergono problemi, pagherà tutto il dovuto.

Se invece dovessero emergere debiti verso l'Erario, il funzionario dovrà verificarne l'ammontare.

- se i debiti fiscali sono inferiori a 5.000 €, il pagamento avverrà regolarmente
- se i debiti fiscali sono superiori a 5.000 €, il pagamento al professionista non può avvenire.

Quando infatti sussistono debiti superiori a 5.000 € scatta per la PA l'obbligo di versare direttamente la somma all'agente della riscossione, "fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica". Solo se l'importo dovuto al beneficiario superasse il debito, sarà possibile pagargli la differenza.

Si capisce subito perchè questa novità aveva scatenato le ire delle associazioni di categoria: ci sono infatti due rilevanti disparità di trattamento rispetto a tutte le altre situazioni in cui la PA effettua la verifica di regolarità: da un lato, si verificano tutti gli importi e non solo quelli che superano i 5.000 euro, dall'altro non si sospende il pagamento in attesa di indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, ma si paga direttamente a quest'ultima.

Per riequilibrare un pò la situazione il legislatore ha quindi introdotto il limite di 5.000 euro per i debiti che rilevano ai fini dell'intervento sostitutivo. Ma la disparità di trattamento permane.

Si immagini infatti uno scenario come questo: un professionista deve ricevere 450 euro da una PA. Alla verifica risulta un debito fiscale a ruolo di 6.000 euro. La PA verserà l'intera somma all'Agenzia delle Entrate. Se invece di un lavoratore autonomo avessimo a che fare che so, con una SPA, non si procederebbe alla verifica e la PA pagherebbe tutto al beneficiario.